



Allegato "A" al Rep. n. 63333/19134

dott. Marco Gilardelli
NOTAIO

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita la "**Fondazione di partecipazione LEONARDO DA VINCI**", in forma abbreviata "**FONDAZIONE LEONARDO DA VINCI**".

2. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della "Fondazione di partecipazione" nell'ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Milano, in via Durini n. 24.

2. La Fondazione potrà istituire Delegazioni ed Uffici sia in Italia che all'estero per svolgere attività promozionali in considerazione della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

Art. 3 - Finalità

1. La Fondazione ha per scopo:

a) la valorizzazione della vita e delle opere di Leonardo da Vinci; la organizzazione e l'attuazione di concorsi di natura artistica sia nazionali che internazionali, con particolare riguardo a quelli di natura pittorica; la predisposizione e realizzazione di convegni e seminari incentrati sulla figura, la vita, la pittura e le influenze artistico-pittoriche di Leonardo da Vinci;

b) l'organizzazione di manifestazioni culturali e ludiche, di spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazione e cinematografici, nonché di convegni, conferenze, tavole rotonde, fiere, meetings, viaggi, corsi e centri di studio nel campo culturale, ricreativo, educativo, turistico, musicale e del tempo libero;

c) l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività culturale, educativa e ricreativa;

d) l'esercizio di tutte le altre funzioni demandate alla Fondazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e degli organi della Fondazione;

e) la partecipazione a Gare Pubbliche bandite da Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali per la gestione di impianti e strutture culturali e sportive oltre che per i servizi pubblici di natura "strumentale" in linea con le finalità della Fondazione.

2. Per lo svolgimento delle attività suddette, la Fondazione potrà:

- ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;

- concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;

- istituire e fondare enti, nonché partecipare ad associazioni, consorzi, società od altre organizzazioni aventi finalità compatibili.

Art. 4 - Durata

La durata della Fondazione è stabilita in anni 30 (trenta) ed è prorogabile di altri 30 (trenta) alla scadenza del termine originario.

Art. 5 - Patrimonio ed esercizio finanziario

L'Ente possiede un fondo di dotazione iniziale, adeguato alla

realizzazione degli obiettivi statutari, che comprende un "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai fondatori nella misura indicata nell'atto costitutivo.

Tale Fondo di dotazione dovrà essere adeguatamente integrato qualora la Fondazione ampliasse considerevolmente la sua attività.

Il Fondo di gestione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Il patrimonio può essere aumentato da lasciti, da donazioni e da qualsiasi altro apporto dei fondatori o di terzi accettati e destinati allo scopo con deliberazione del consiglio direttivo della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione sarà quindi costituito dal fondo di dotazione iniziale e da:

- contributi di qualsiasi natura apportati dai fondatori, da società, da enti pubblici o privati, ovvero da privati cittadini;
- beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione da parte di società, da enti pubblici o privati, ovvero da privati cittadini;
- somme derivanti dai redditi che il Consiglio direttivo della Fondazione statuirà siano finalizzati all'incremento del patrimonio.

Essa destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considerano distribuzione indiretta di utili altresì le fattispecie previste nell'art. 3 del D.lgs. n. 155/2006.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 7 - Soci fondatori

Sono soci fondatori, oltre a coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della fondazione, tutti coloro che facciano domanda di partecipazione alla fondazione nel termine di 3 (tre) mesi dalla costituzione; saranno parimenti considerati soci fondatori tutti quegli enti pubblici che facciano domanda di adesione nel termine di 6 (sei) mesi dalla costituzione. È dato mandato al Consiglio di Amministrazione di prorogare detti termini per un periodo eguale, per una sola volta, al fine di agevolare eventuali meritevoli richieste.

Art. 8 - Soci ordinari

Sono soci "ordinari" le persone fisiche e giuridiche private, le Associazioni e le Fondazioni che condividono e contribuiscono agli scopi della fondazione, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Nell'atto costitutivo o con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere conferita la qualifica di

"Benemerito" a persone fisiche e giuridiche ed Enti in generale (Associazioni, Fondazioni, Società, Fondazioni bancarie) che svolgano un ruolo di sostegno particolarmente rilevante per la Fondazione e per le sue iniziative.

Art. 9 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente, se nominato;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Direttore, se nominato;
- f) il Tesoriere;
- g) il Revisore dei conti.

2. Al Presidente, al Vicepresidente ed tesoriere, al Tesoriere, così come ai membri del Consiglio di amministrazione spetta esclusivamente il rimborso delle spese realizzate per lo svolgimento del proprio mandato.

4. Al Direttore eventualmente nominato, oltre il rimborso delle spese, spetta un compenso definito dal Consiglio di Amministrazione.

5. Al Revisore dei conti spetta, oltre il rimborso delle spese, una indennità annuale definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee al Consiglio.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte eventualmente da un Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente eventualmente nominato, dal Consigliere più anziano nella carica o di età. In caso di assenza il Presidente deve avvisare i componenti del Consiglio di Amministrazione e tale comunicazione è fatta mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica, che dia prova dell'avvenuto ricevimento; detta comunicazione deve contenere esplicitamente i giorni di assenza, in modo che le funzioni del Presidente possano essere svolte dalle persone di cui sopra.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; convoca e presiede, l'assemblea unitaria dei soci fondatori e ordinari; garantisce il rispetto dello Statuto e ne propone le eventuali modifiche e svolge, in generale, tutte le competenze non effettivamente esercitate o esercitabili dagli altri organi.

4. Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon

funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza e necessità, il Presidente, sentito il Segretario Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente supervisiona la direzione ed il coordinamento degli uffici e del personale della Fondazione.

Il Presidente nell'esercizio delle sue facoltà, ha ogni potere relativo alla gestione amministrativo-contabile, con possibilità di aprire e chiudere conti correnti e gestire i rapporti bancari tutti.

5. Il presidente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio che l'ha nominato.

Art. 11 - Assemblea a dei soci

1. L'Assemblea della Fondazione è costituita dai Soci Fondatori e dai membri successivamente ammessi.

I membri dell'Assemblea durano in carica senza limiti di tempo e decadono per morte o dimissione.

2. L'Assemblea è convocata, a mezzo posta ordinaria o elettronica, fax, ovvero a mezzo avviso sulla stampa o manifesti esposti nella città, non meno di 8 (otto) giorni prima della data fissata, almeno una volta l'anno dal Presidente, per l'illustrazione e l'approvazione definitiva del bilancio annuale, del bilancio preventivo e consuntivo nonché del programma annuale di lavoro. L'Assemblea può proporre raccomandazioni, specifiche iniziative o programmi, demandandone al Consiglio di Amministrazione la concreta attuazione e definendone i relativi tempi di realizzazione e le modalità di eventuale tempestiva informativa.

L'Assemblea provvede a designare gli 11 (undici) membri del Consiglio di Amministrazione di cui 2 (due) designati dai Soci Fondatori, nonché il Revisore.

L'Assemblea unitaria dei soci approva, a maggioranza qualificata, eventuali trasformazioni e modifiche statutarie.

3. L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci appartenenti in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei membri, in seconda convocazione.

Art. 12 - Consiglio d'Amministrazione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge, nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, definendone le specifiche competenze.

I membri del Consiglio durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

3. Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

- a) definire le finalità generali e gli indirizzi strategici necessari allo svolgimento delle attività istituzionali;
 - b) approvare i Regolamenti di proposizione propria o su iniziativa del Direttore per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;
 - c) approvare il bilancio ed il conto preventivo dell'anno seguente entro il mese di aprile;
 - d) provvedere sugli affari che gli vengono sottoposti dal Direttore;
 - e) approvare la pianta organica e le successive modifiche proposte dal Direttore;
 - f) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità, sussidi e contributi in genere destinati alla Fondazione;
 - g) accettare le richieste di adesione alla Fondazione ai sensi dei precedenti art. 5 e art. 6, definendone i relativi oneri finanziari;
 - h) deliberare le eventuali esclusioni dalla Fondazione per i soci che hanno compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; gli atti di esclusione devono essere sempre motivati;
 - i) deliberare l'istituzione di enti ai sensi dell'art. 2 comma n. 5, nonché autorizzare la partecipazione strutturale della Fondazione a consorzi, società ed altre strutture associative con altri enti pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;
 - l) nominare, su proposta del Presidente, l'eventuale Direttore definendone il relativo contratto;
 - m) nominare gli eventuali membri del Comitato scientifico e determinare la misura del compenso loro eventualmente attribuito;
 - n) determinare le quote annuali a carico dei Soci, siano essi persone fisiche o persone giuridiche;
 - o) delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo compongono, le modifiche dello Statuto nonché sulle eventuali proposte di modificazione di estinzione della Fondazione;
- p) conferire incarichi professionali;
 - q) determinare la misura del compenso spettante ai Revisori dei Conti;
 - r) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo compongono, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
 - s) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni, statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, in seduta ordinaria, due volte all'anno e, in seduta straordinaria, ogni

qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri.

5. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso di convocazione è fatta mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica che dia prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri o su richiesta dell'Organo di revisione oppure ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono adottate su proposta del Presidente e sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. Ogni consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio, sia in forma ordinaria che in eventuale forma di Giunta esecutiva, si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi l'eventuale Direttore.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

8. Il mancato rispetto delle norme statutarie e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione, sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su istanza scritta del Presidente o di almeno tre consiglieri.

Art. 13 - Direttore, nomina e competenze

1. L'eventuale Direttore – ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione - è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra soggetti aventi una specifica competenza nella direzione di strutture complesse. Il Direttore deve avere una spiccata capacità organizzativa relativa alla gestione di servizi ed attività multidisciplinari; deve, inoltre, avere una chiara e riconosciuta competenza nelle materie dell'oggetto sociale, e deve dimostrare una positiva conoscenza delle problematiche relative ai profili di comunicazione.

2. La nomina ha una durata di 3 (tre) e anni ed è rinnovabile.

3. Il Direttore esercita le funzioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle attribuitegli espressamente dal Consiglio di amministrazione e Direttore assicura l'ordinato svolgersi delle attività, disponendo provvedimenti relativi sia alla spesa che all'organizzazione del lavoro e del personale.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere gestisce gli ordinari rapporti con il Revisore dei Conti riferendone periodicamente in Consiglio di Amministrazione. Collabora con il Direttore per la definizione del bilancio preventivo e consuntivo e ne controfirma i mandati di pagamento di valore superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

Art. 15 - Il Revisore dei conti

1. Il Revisore deve essere iscritto all'alboe dei Revisori Contabili ed è nominato dall'Assemblea; dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.

2. Il Revisore:

- a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi redigendo, per ciascuno di essi, una Relazione;
- b) compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;
- c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
- d) riferisce periodicamente i risultati dei controlli eseguiti.

3. Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione indette per la discussione ed approvazione dei bilanci e ha facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli atti di cui all'art. 15 comma n. 1 sono sottoposti al controllo del Revisore, entro 2 (due) mesi dall'effettivo insediamento del Collegio.

5. Il Tesoriere gestisce gli ordinari rapporti con il Revisore dei Conti riferendone periodicamente in Consiglio di Amministrazione. Collabora con l'eventuale Direttore per la definizione del bilancio preventivo e consuntivo e ne controfirma i mandati di pagamento di valore superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

Art. 16 - Segretario generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario Generale è responsabile operativo e amministrativo della Fondazione.

Egli in particolare:

- sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura il raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato.
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonchè alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro

concreta attuazione;

- dà esecuzione , nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di un comitato scientifico e ne nomina i componenti.

Il comitato elegge tra i suoi componenti un coordinatore; si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie; può attribuire la competenza su singoli argomenti a propri membri.

Il comitato esprime il proprio parere consultivo agli organi statutari, su singole ricerche e/o studi nonché sui programmi scientifici.

Alle riunioni del comitato partecipano di diritto il Presidente ed il vice Presidente della Fondazione.

Art. 18 - Verbali della Fondazione

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, delle Assemblee settoriali e di quella unitaria dei soci devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico ed essere sottoscritti dal segretario, o ove nominato, dall'eventuale Direttore.

2. I verbali del revisore devono essere trascritti su apposito registro e devono essere sottoscritti dallo stesso.

Art. 19 - Recesso del Socio

1. Ciascun Socio ha facoltà di recedere con dichiarazione da inviare a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax, almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare ed il recesso avrà effetto dal primo giorno dell'anno successivo.

Art. 20 - Norma transitoria

1. Al fine di favorire la rapida attivazione della Fondazione e l'effettivo inizio delle attività, il Presidente della Fondazione ed il Consiglio di amministrazione sono nominati, per la durata di due anni, direttamente dai soci Fondatori.

2. Per tutto quanto non diversamente stabilito è fatto riferimento alle norme del Codice civile in tema di fondazioni.

F.to Silvano Vinceti

F.to Arbola Salvatore

F.to Federico Caloi

F.to Marcello Balestra

F.to Borozan Igor

F.to Luciano Paliaga

F.to Antonio Ereno

F.to Giuseppe De Vivo

F.to Fulvio Sperduto

F.to Maria Grazia Malagamba

F.to Giovanni Gaudio

F.to Paolo Baccarini

F.to Martina Damato teste

F.to Rossella Randazzo teste

F.to Marco Gilardelli